



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 35/17

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA "PIAZZA ARSENIO FAVRO" IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che il Borgo dei Cappuccini ha organizzato per il periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2017 lo svolgimento della manifestazione annuale del borgo;

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà il traffico veicolare e la sosta nella piazza fin dai giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture e degli spettacoli viaggianti;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 7,00 del 23 giugno 2017 alle ore 20,00 del 10 luglio 2017, in occasione della manifestazione citata in premessa, sia vietato il transito e la sosta in piazza Arsenio Favro, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

Dovrà essere consentito l'accesso all'area Camper.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 20.06.2017

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it